

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	34
			Data:	08/03/2021
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023 - RICOGNIZIONE ESUBERI AI SENSI DELL'ART. 33 D.LG.165/2001				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 18.00 si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 4.2.2021, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirota	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	N
Anna Lisa De Salvo	Assessore	N

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023 - RICOGNIZIONE ESUBERI AI SENSI DELL'ART. 33 D.LG.165/2001

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta comunale, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 14.11.2019 "Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - Ricognizione esuberi ai sensi art. 33 d.lg.165/2001" l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, ha definito il piano triennale del fabbisogno di personale dell'Ente per il periodo 2020-2022;

Dato atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L.Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo o emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 08/03/2021

Viste le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018 ed adottate ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa ai sensi del D.Lgs. 75/2017 come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 557-quater della L. n. 296/2006, è pari a € 2.492.348,45 (valore medio triennio 2011-2013);

Richiamato l’art. 7, comma 1, del D, 17 marzo 2020 che stabilisce: *la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero o eccedenza, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come risulta dalle dichiarazioni rese dai responsabili di settore acquisite agli atti d’ufficio;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente individuati nel prospetto allegato “Dotazione organica”, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2020;

Rilevato che si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente:

- n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo/contabile categoria giuridica D in data 01.12.2020;
- n. 1 Istruttore Direttivo tecnico categoria giuridica D in data 01.01.2021;
- n. 1 Agente di Polizia Locale categoria giuridica C in data 01.01.2021;
- n. 1 Geometra categoria giuridica C in data 16.01.2021;

Dato atto che nell’anno 2021 sono previste le seguenti cessazioni di personale dipendente per pensionamento:

- n. 1 Collaboratore amministrativo/contabile/tecnico categoria giuridica B3;
- n. 1 Operaio categoria giuridica B1;

Dato atto, altresì, che nell’anno 2022 sono previste le seguenti cessazioni di personale dipendente per pensionamento:

- n. 1 Operaio specializzato categoria giuridica B3;
- n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile categoria giuridica C;
- n. 1 Educatrice asilo nido categoria giuridica C;

Visto l’art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 ed il D.M. attuativo del 17/03/2020 che prevedono la nuova disciplina assunzionale e dispongono le nuove facoltà assunzionali per gli enti locali da applicare a decorrere dal 20/04/2020, basate non già sul turn-over, ma sul principio di *sostenibilità finanziaria*;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 08/03/2021

Evidenziato che la tabella 1 del DM 17 marzo 2020 indica i valori di soglia di virtuosità per fascia demografica e che per il Comune di Bareggio la soglia è pari al 27% del rapporto fra *media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione e la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato*;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 26 del 23.04.2018 avente ad oggetto “*Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017*”;
- la deliberazione di C.C. n. 40 del 15.04.2019 avente ad oggetto “*Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018*”;
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 30.04.2020 avente ad oggetto “*Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019*”;

Dato atto che il Comune di Bareggio, in virtù della media delle entrate correnti degli anni 2017-2018-2019, come derivante dai rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 ed in rapporto alla spesa di personale, come risultante dal rendiconto per l'anno 2019 risulta avere un rapporto pari al 25,78% per la fascia demografica di appartenenza prevista dal DM 17 marzo 2020, come risulta di seguito:

- entrate correnti anno 2017: € 10.685.947,88
- entrate correnti anno 2018: € 10.949.229,59
- entrate correnti anno 2019: € 11.476.338,57
- FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) stanziato nell'anno 2019: € 433.300,00
- media entrate correnti 2017-2018-2019: € 11.037.172,01
- media entrate correnti 2017-2018-2019 - FCDE: € 10.603.872,01
- spesa del personale 2019: € 2.735.592,37
- rapporto media entrate correnti al netto del FCDE € 10.603.872,01/spesa di personale € 2.735.592,37 pari a 25,78%

Verificato che la *sostenibilità finanziaria* dell'Ente è pari ad € 127.453,07;

Dato atto che la percentuale massima di incremento del personale in servizio per l'anno 2021 per l'Ente è pari al 16% della *spesa del personale registrata nel 2018*, come risulta dalla Tabella 2 del DM 17 marzo 2020;

Verificato che il 16% della spesa di personale dell'anno 2018 pari ad € 2.810,101,86 è pari ad € 449.616,2976, quindi notevolmente superiore al limite della *sostenibilità finanziaria* del Comune di Bareggio;

Ritenuto, pertanto, di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, prevedendo le seguenti assunzioni di personale nell'anno 2021 per una spesa annua complessiva pari ad € 126.549,28 (al netto dell'IRAP) nei limiti della *sostenibilità finanziaria* pari ad € 127.453,07:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D: costo € 32.354,29;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria giuridica D: costo € 32.251,79;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria giuridica D: costo € 32.251,79;
- n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile categoria giuridica C: costo € 29.691,41;

Preso atto che allo stato attuale la dotazione organica dell'Amministrazione è costituita dalle seguenti figure professionali in servizio:

- n. 2 figure professionali categoria giuridica D3;
- n. 19 figure professionali categoria giuridica D;
- n. 33 figure professionali categoria giuridica C;
- n. 15 figure professionali categoria giuridica B3;
- n. 5 figure professionali categoria giuridica B1;
- n. 2 figure professionali categoria giuridica A;

Stabilito, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto l'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) che recita: *Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

Richiamato l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 che stabilisce: *A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. 3-octies;*

Visto l'art. 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) che recita: *Per le finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel*

limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'assunzione di n. 1 Assistente sociale categoria giuridica D nell'anno 2021, tenuto conto che i principi di favore della nuova normativa su citata consentono che il relativo importo economico non venga contemplato nei vincoli di legge sul limite di spesa del personale e sulle facoltà assunzionali coincidenti con la *sostenibilità finanziaria*;

Dato atto, altresì, che per l'assunzione della categoria protetta ex art. 18, comma 2, L.68/1999, posto vacante allo stato attuale, è stato effettuato un concorso riservato esclusivamente nell'anno 2017 che si è concluso senza alcun idoneo, è stata apposta infruttuosamente la riserva ai quattro concorsi banditi nell'anno 2019, e si procederà tramite riserva di posto nei concorsi che verranno eventualmente indetti;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Rilevato che il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale sarà soggetto a modifica in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il CCNL vigente;

Rilevato che la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Atteso che per la compatibilità giuridico-contabile della deliberazione in approvazione, la presente è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti affinché ne attestino la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto al riguardo l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 (PTPCT), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 28 gennaio 2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente

dal Segretario Generale e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, prevedendo le seguenti assunzioni di personale nell'anno 2021 per una spesa annua complessiva pari ad € 126.549,28 (al netto dell'IRAP) nei limiti della *sostenibilità finanziaria* pari ad € 127.453,07:
 - n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D: costo € 32.354,29;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria giuridica D: costo € 32.251,79;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria giuridica D: costo € 32.251,79;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile categoria giuridica C: costo € 29.691,41;
2. Di prevedere, inoltre, l'assunzione di n. 1 Assistente sociale categoria giuridica D nell'anno 2021, tenuto conto che i principi di favore della nuova normativa su citata consentono che il relativo importo economico non venga contemplato nei vincoli di legge sul limite di spesa del personale e sulle facoltà assunzionali coincidenti con la *sostenibilità finanziaria*;
3. Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006, è pari a € 2.492.348,45;
4. Di dare atto che l'assunzione dell'attuale posto vacante della categoria protetta ex art. 18, comma 2, L.68/1999, che non rientra tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006, avverrà tramite riserva di posto nei concorsi che verranno eventualmente indetti;
5. Di confermare che non vi sono presso l'Ente condizioni di esubero o eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. Di trasmettere il presente provvedimento di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
7. Di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;
8. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

***** CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 al fine di adottare il presente provvedimento compatibilmente con l'approvazione dello schema di bilancio 2021/223 considerato che confluisce nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023.**



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: Ufficio del Segretario Generale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023 - RICOGNIZIONE ESUBERI AI SENSI DELL'ART. 33 D.LG.165/2001

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 42 del 04/03/2021 (Deliberazione n. 34 del 08/03/2021)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 05.03.2021

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maranta Colacicco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 08.03.2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	34
			Data:	08/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).